AIOT
Sede Legale
Via della Selva Pascarola 6/7 40131 Bologna
P. iva 02891351203 Tel/fax 0516351083
segreteria@accademiaitalianaortodonziatecnica.it
www.accademiaitalianaortodonziatecnica.it

STATUTO

TITOLO I
DELL'ASSOCIAZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1
È costituita un' Associazione denominata "**Accademia Italiana di Ortodonzia tecnica."**
Ne fanno parte con le modalità stabilite dal presente Statuto i diplomati in odontotecnica in Italia e i diplomati in odontotecnica presso scuole straniere che abbiano conseguito un titolo legalmente riconosciuto in Italia, che consenta la pratica ortodontica tecnica nel nostro territorio; i colleghi stranieri che esercitano l'ortodonzia tecnica all'estero con titolo legale riconosciuto nel loro paese di appartenenza

ART. 2
L'Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare l'Ortodonzia tecnica mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con istituti e associazioni affini in Italia e all'estero, nonché attraverso l'esplicazione di ogni altra attività utile a favorire il progresso scientifico dell'Ortodonzia tecnica.
ART.2-bis L'attività dell'associazione non avrà carattere sindacale e per tutto ciò che riguarda le problematiche professionali fa riferimento esclusivo al " Registro dei Tecnici di Ortodonzia" (da creare).

ART. 3
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato scientifico.

ART. 4
Aderendo all'Associazione, gli associati non rinunciano ad alcuno dei loro diritti. L'associato è tenuto a produrre un documento di autocertificazione che attesti la condotta professionale deontologica correttaa, tale da non arrecare grave pregiudizio all'Accademia o agli associati.
I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con le leggi vigenti.

ART. 5
L'Associazione non ha finalità di lucro e politiche.
Ha durata sino al 31 dicembre 2058 ed è rinnovabile tacitamente.

ART. 6
La sede legale dell'Associazione è presso il domicilio del Presidente pro-tempore o ad altra sede da stabilire.

TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI

Capo I: Categorie di associati

ART.7
Sono membri dell'Associazione:
a) gli associati fondatori;
b) gli associati provvisori;
c) gli associati effettivi;
d) gli associati onorari

Capo II: Associati:

ART. 8
Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati provvisori coloro che vengono invitati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno 5 associati effettivi ad un lavoro tecnico scientifico durante il congresso annuale dell'Associazione, che sarà valutata dalla Commissione scientifica.
Questi, dopo approvazione del lavoro tecnico scientifico da parte della commissione, possono fare la domanda di ammissione corredata da:
1) certificato comprovante l'iscrizione al Ministero della Sanità del laboratorio con cui collabora, di cui è socio o di cui è dipendente e Diploma di Odontotecnica; per i richiedenti di nazionalità straniera, attestato equivalente;
2) quota di iscrizione.
Essi assumono la qualità di associati provvisori dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

ART. 9
Decorsi 3 anni dalla data di ammissione a socio provvisorio, l'associato che intende assumere la qualità di associato effettivo deve sottoporre alla commissione scientifica la propria attività tecnico scientifica conseguendo un punteggio idoneo (vedi regolamento - Cap. Attività Sociale).
La Commissione scientifica dà comunicazione del giudizio espresso al Consiglio Direttivo, il quale, se esprime parere favorevole all'ammissione, provvede a notificare all'Assemblea il nome dei nuovi associati effettivi per la ratifica.
ART. 9-bis Gli associati provvisori che hanno superato l'esame conseguono il titolo di associati effettivi. Hanno diritto al voto in assemblea e possono accedere alle cariche sociali.
ART. 9-ter Gli associati fondatori conseguono immediatamente il titolo di associati effettivi e ne hanno gli stessi diritti.

ART. 10
Gli associati effettivi e gli associati provvisori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale entro il 15 gennaio di ogni anno.
Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli associati che non hanno ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale, un sollecito a mezzo mail con ricevuta di ritorno; trascorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segreteria i nominativi degli inadempienti, i quali vengono segnalati al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di cancellazione.
ART. 11
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria può nominare uno o più associati onorari, scelti tra illustri cultori della specialità che con la loro opera abbiano contribuito significativamente al progresso dell'Ortodonzia tecnica.
ART. 12
Gli associati onorari non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui all'art. 9 e sono esenti dal pagamento delle quote di iscrizione e associativa.

Capo III: Perdita della qualità di associato
ART. 13
La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
ART. 14
L'associato effettivo o provvisorio, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.
ART. 15
E' escluso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione o agli altri associati. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati effettivi presenti.

TITOLO III
DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I: L'Assemblea degli associati
ART. 16
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati aventi diritto al voto.
Hanno diritto di voto soltanto gli associati effettivi. E' ammessa una sola delega per ogni socio avente diritto al voto.
Possono comunque partecipare all'Assemblea i soci provvisori in qualità di uditori.
ART. 17
L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria viene, altresì, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su formale richiesta di un decimo degli associati effettivi.
L'avviso di convocazione, inviato con preavviso di 30 giorni, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso saranno notificati gli estremi della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
ART. 18
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

ART. 19
L'Assemblea ordinaria:
1) delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'Associazione;
2) esamina e delibera sul bilancio di chiusura dell'esercizio precedente e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
3) ratifica il risultato dello scrutinio elettorale svoltosi nelle ore immediatamente successive. l'Assemblea stessa. 4) ratifica l'ammissione degli associati effettivi secondo le norme del presente Statuto. Delibera inoltre l'espulsione dei Soci;
5) valuta ed eventualmente ratifica le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
6) determina l'ammontare della quota associativa relativa all'anno successivo sulla base del fabbisogno finanziario della Società;
7) determina, qualora se ne prospetti la necessità, una quota di contribuzione straordinaria;
8) esamina e delibera su quanto nell'ordine del giorno; delibera, inoltre, sulle mozioni avanzate da almeno cinque Soci effettivi presenti;
9) delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;

ART. 20
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne fa richiesta un decimo degli associati effettivi, ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria.
Le modalità di convocazione e i quorum costituivi nonché deliberativi e di verifica del numero legale dell'Assemblea ordinaria si applicano altresì all'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 21
L'Assemblea straordinaria:
1) delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di modifica dello Statuto;
2) delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
3) delibera di ogni altro caso previsto dal presente Statuto.

ART. 22
L'Assemblea ordinaria e straordinaria:
a) nomina un Presidente e un Segretario, i quali procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea;
b) delibera sulle mozioni d'ordine presentate da almeno cinque degli associati.
c) delibero sulle questioni poste dall'ordine del giorno

Capo II: Il Consiglio Direttivo

ART. 23
Il Consiglio Direttivo è composto da tre Consiglieri, eletti con la procedura e le modalità del presente Statuto; esattamente è composto da: Presidente, Segretario, Tesoriere.
Requisito necessario all'elezione del Presidente è l'anzianità di almeno cinque anni come Socio effettivo, mentre per il Segretario e il Tesoriere deve essere di almeno tre anni. Tali condizioni si intendono da escludere per i primi cinque anni dalla fondazione dell'Accademia.(vedi norme transitorie).

ART. 24
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno, svolgono gratuitamente le loro funzioni e non sono rieleggibili, nell'anno successivo, per la stessa carica.

ART. 25
a) Ogni anno in occasione del rinnovo del consiglio direttivo, il Presidente dà comunicazione ai Soci effettivi con preavviso di almeno novanta giorni che, contemporaneamente alla prossima Assemblea, si svolgerà anche la "sessione elettorale" (vedi regolamento) e invita tutti i Soci effettivi a presentare le candidature.
b) Le candidature devono essere espresse da liste di 3 nominativi Soci effettivi associando ogni nominativo ad uno dei 3 specifici incarichi di Presidente, Segretario e Tesoriere.
c) Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell'Accademia almeno sessanta giorni prima della sessione elettorale. La Segreteria provvederà ad identificare ogni lista pervenuta con un numero.
d) La Segreteria invierà a tutti i Soci effettivi l'elenco di tutte le candidature pervenute contestualmente all'invio della convocazione dell'Assemblea.
e) Il Segretario curerà la predisposizione di un numero sufficiente di schede e le consegnerà al Presidente che provvederà al controllo della loro validità e alla loro vidimazione.
f) Le votazioni saranno valide purché sia raggiunto il quorum di validità delle Assemblee ordinarie convocate in seconda convocazione.

ART. 26
Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell'Associazione. I Soci elettori indicheranno la loro preferenza segnando il numero identificativo della lista prescelta.
Nell'ipotesi di parità tra due o più liste sarà decisiva l'anzianità del Socio effettivo l candidato alla presidenza.

ART. 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno, a seguito di convocazione del Presidente a mezzo e-mail con preavviso di almeno otto giorni, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telefonata o a mezzo fax, con preavviso di almeno tre giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente ne ravvisa la necessità.

ART. 28
Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.
ART. 29
Il Consiglio Direttivo, organo dell'Associazione:
1) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
2) delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, sulle materie di competenza di questa ultima;
3) amministra il patrimonio dell'Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto;
4) approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea; il bilancio consuntivo di fine gestione del Consiglio deve essere inviato a tutti i Soci un mese prima della data dell'Assemblea chiamata ad approvarlo e che siano messi a disposizione tutti i relativi documenti giustificativi per permetterne la visione ai Soci interessati.
5) nomina la Commissione Scientifica;
6) formula il programma delle attività dell'Associazione stabilendo data, sede e argomenti del Congresso, coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri;
7) propone l'ammontare della quota associativa annuale sulla base del fabbisogno finanziario della Associazione.
8) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati, Commissioni Temporanee o deleghe dei quali ritiene necessarie o utile la formazione, con le modalità che riterrà più opportune. Tali Comitati o Commissioni Temporanee si sciolgono con il decadere del Consiglio Direttivo medesimo;
9) adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto;
ART. 30
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o del Presidente, quest'ultimo convoca immediatamente l'Assemblea al fine di procedere a nuove elezioni.
In caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere, il Presidente ha la facoltà di cooptare un Socio effettivo a tale carica dandone comunicazione ai soci.
ART. 31
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
1) presiede il Consiglio Direttivo;
2) convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
3) indice, alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;
4) cura i rapporti dell'Associazione con Associazioni ed Enti affini italiani ed esteri;
5) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
6) assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione;
7) effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell'Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;
8) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall'Assemblea o, comunque, a lui attribuite dal presente Statuto.
ART. 32
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario. In caso di impossibilità a svolgere o delegare le proprie funzioni, queste vengono provvisoriamente assunte dal Segretario che, entro sessanta giorni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Capo III: Il Tesoriere e il Segretario
ART. 33
Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.
Il Segretario propone al Consiglio Direttivo le forme e le modalità per l'attuazione del programma delle attività dell'Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.
Il Segretario ed il Tesoriere possono sostituire il Presidente nell'effettuare pagamenti e riscuotere i versamenti per l'Associazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere, il Presidente dà incarico ad un socio effettivo di svolgere provvisoriamente le funzioni.

Capo IV: Il Comitato Scientifico
ART. 34
Il Comitato scientifico è composto da 3 soci effettivi che eleggono al loro interno il Presidente del Comitato scientifico. Il Presidente del Comitato scientifico è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione e delibera in merito al passaggio da socio provvisorio a socio effettivo.
ART. 35
Il Comitato scientifico invita su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 5 soci effettivi un ortodontista tecnico a presentare un lavoro tecnico scientifico per divenire socio provvisorio. Il Comitato scientifico cura i contributi tecnico scientifici dei soci provvisori e organizza l'esame per il passaggio da socio provvisorio a effettivo.
Il Presidente del Comitato scientifico informa i soci in assemblea del progress dei soci provvisori e del passaggio dei soci provvisori a effettivi.

ART. 35 bis
E' facoltà del Comitato Scientifico di invitare alcuni soci effettivi a realizzare un lavoro tecnico scientifico da presentare in occasione dei congressi, convegni o corsi. Il socio deve dimostrare di avere eseguito la lavorazione del manufatto alla Commissione scientifica. Vedasi come riferimento **Capo 1:**ammissione **all'Accademia.** Tutto ciò per mantenere il diritto alla qualifica di socio effettivo.

TITOLO IV
DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 36
Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquistati a titolo oneroso e gratuito, sia inter vivos che per successione ereditaria. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.
ART. 37
I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono rimborsabili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.
ART. 38
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e, successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni.

TITOLO V
DELLA REVISIONE DELLO STATUTO
E DELLO SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 39
Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria. La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei sei mesi successivi.
ART. 40
Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.
ART. 41
Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati effettivi presenti in Assemblea.
La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione.
ART. 42
L'Associazione si scioglie:
a) per volontà della maggioranza degli associati effettivi;
b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO VI
NORME DI RINVIO

ART. 43
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia, che risultino applicabili alle Associazioni non riconosciute.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

ART. 1
Si dispone in via transitoria ed in relazione alla sua costituzione che i soci fondatori presenti al suo atto costitutivo direttamente o per delega diventino soci effettivi dell'Accademia e devono, nella fase costituente, nominare il consiglio direttivo che sarà ratificato dalla prima assemblea ordinaria che si svolgerà in occasione dell'atto costitutivo.
ART. 2
Si dispone in via transitoria e solo in riferimento alla costituzione della Accademia che i Soci ordinari Or-tec possano chiedere di aderire all'Associazione per i 5 mesi successivi alla sua costituzione e diventano immediatamente soci provvisori senza la necessità di essere invitati dal Consiglio Direttivo e gli iscritti al Registro dei Tecnici di Ortodonzia (da creare) potranno essere riconosciuti come soci effettivi solo al momento in cui avranno sostenuto l'esame.
Trascorsi 5 mesi dalla sua costituzione, per l'adesione alla associazione si applicano gli art. 8/9 e 10.

ART. 3
Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea costituente resta in carica per un anno dopo il primo congresso nazionale dell'associazione e in quell'occasione sarà eletto il prossimo consiglio direttivo.

REGOLAMENTO

L'Accademia Italiana di Ortodonzia tecnica crea una confederazione con l'Accademia Italiana di Ortodonzia.

L'Accademia Italiana di Ortodonzia si impegna a fornire gli ortodontisti o l'ortodontista per l'esame di ammissione nel Comitato Scientifico dell'Accademia Italiana di ortodonzia tecnica.

L'Accademia Italiana di ortodonzia si impegna a invitare nel Consiglio Direttivo un rappresentante dell'Accademia di ortodonzia tecnica il quale potrà dare parere consultivo, quando richiesto.
L'Accademia italiana di ortodonzia tecnica si impegna a invitare nel Consiglio Direttivo un rappresentante dell'Accademia di ortodonzia il quale potrà dare parere consultivo, quando richiesto.

L'Accademia italiana di Ortodonzia si impegna a fornire gli spazi, previo pagamento da parte dell'Accademia Italiana di ortodonzia tecnica, del corrispettivo dovuto per il Convegno dell'Accademia Italiana di ortodonzia tecnica durante il suo congresso annuale opportunamente concordato.

L'Accademia Italiana di ortodonzia tecnica non potrà venire meno al vincolo federativo motu proprio, sarà necessario un voto a maggioranza qualificata delle due assemblee, l'Accademia Italiana di ortodonzia, potrà recedere dal vincolo federativo con voto a maggioranza qualificata dei suoi soci.

Cap. 1: Ammissione all'Accademia.

L'ammissione all'Accademia è regolata come segue:
il candidato dovrà inviare alla sede la documentazione relativa ad almeno 6 dispositivi ortodontici.

Presentazione di 3 lavori da scegliere nel seguente elenco:
Un bandaggio indiretto
Un Frankell
Un disgiuntore rapido o un dispositivo fisso saldato
Uno splint chirurgico con relativi modelli
Una prova di piegatura fili
Un byte secondo diversi autori.
e 3 lavori a scelta del candidato

I casi dovranno essere presentati secondo il seguente schema:

Prescrizione dell'ortodontista
Progetto tecnico
Considerazioni sullo sviluppo del lavoro e sui materiali
Descrizione delle sequenze operative

Per quanto riguarda la parte descrittiva di ogni singolo punto, potrà avvenire su fogli Word, dattiloscritti o con scritte e grafici.
La documentazione delle fasi di laboratorio deve avvenire con immagini montate su PowerPoint. Comunque, il numero d'immagini non dovrà superare il numero di 80 per ogni singolo caso.
Le immagini dovranno essere numerate e accompagnate da didascalie dattiloscritte su foglio a parte.

La documentazione delle fasi di laboratorio dovrà sempre comprendere:
Modelli studio iniziali
Modelli di lavoro master montati in articolatore e relativi particolari
Fasi di costruzione, piegatura fili, boxatura, zeppatura resine, saldature, rifinitura e lucidatura.
Caso terminato
Eventuali diapositive cliniche iniziali e finali (fornite dall'ortodontista)

A supporto della documentazione, sono accettati anche i modelli iniziali e finali.
E' obbligatorio integrare la presentazione con un'autocertificazione che attesti che la documentazione presentata non è stata contraffatta.
Il socio candidato dovrà essere presente, il giorno della valutazione, per essere a disposizione della Commissione per eventuali chiarimenti (vedi art. 35 bis).

La segreteria dell'accademia contatterà il socio candidato per indicargli sede e orario di convocazione.

Cap. 2: Sessione elettorale

1) E' istituita la sessione elettorale: è la medesima dell'Assemblea nelle ore successive l'Assemblea stessa. Si fa riferimento all'Assemblea convocata in occasione del Convegno Nazionale. In ogni caso la sessione elettorale deve svolgersi almeno un anno prima della effettiva entrata in carica dei nuovi organi societari ad eccezione della prima assemblea in occasione dell'atto costitutivo in cui verrà eletto il consiglio direttivo per il primo e secondo mandato.
2) Per quanto riguarda la convocazione dell'Assemblea/sessione elettorale e per quanto riguarda le candidature per il Consiglio Direttivo si fa riferimento al vigente Statuto.
3) La Commissione elettorale sarà composta dalla Commissione scientifica.
4) Tutti i votanti dovranno essere identificati e dovranno firmare apposito registro.
5) Durante lo scrutinio il voto-parere del Presidente sarà determinante in caso di contestazioni sulla validità del voto.
6) Alla fine dello scrutinio, verrà redatto un verbale a firma del Presidente della Commissione Scientifica e ne verrà data lettura nel corso dell'Assemblea.
7) A tutti i neo-eletti verrà inviata una comunicazione a firma del Presidente. Il testo conterrà il risultato completo delle elezioni. Tutti i neo-eletti risponderanno immediatamente per iscritto per accettazione o rinuncia.
8) E' consentito l'uso del logo dell'Accademia ai soci effettivi.
9) I membri (in carica) del consiglio direttivo dell'Accademia non possono fare parte di consigli direttivi di altre associazioni.